

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 27 settembre 2001.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fiori, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Moroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mauro, Molgora, Mussi, Naro, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Azzolini, Baccini, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Brancher, Buttiglione, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Dozzo, Fiori, Galati, Gasparri, La Malfa, Malgieri, Maroni, Martinat, Martino, Matteoli, Mauro, Molgora, Mussi, Naro, Rotondi, Santelli, Scherini, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Valducci, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 settembre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LO PRESTI: « Modifica all'articolo 1, comma 56-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di iscrizione al-

l'albo degli avvocati dei dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale » (1657);

BENEDETTI VALENTINI: « Nuove norme in materia di commercializzazione dei tartufi » (1658);

ZANELLA: « Disciplina degli interventi per la salvaguardia di Venezia » (1659);

MARINI ed altri: « Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato » (1660);

TIDEI: « Istituzione della provincia Etruria » (1661);

RUGGERI: « Norme per la tutela dei beni culturali delle città capoluogo di provincia, già capitali di Stato » (1662);

RUGGERI: « Disposizioni in materia di certificazione di conformità sociale delle imprese che non utilizzano lavoro minorile » (1663);

ANTONIO PEPE ed altri: « Modifiche agli articoli 561, 563 e 2652 del codice civile, in materia di riduzione delle donazioni » (1664);

GHEDINI ed altri: « Modifica all'articolo 124 del codice di procedura penale, in materia di obbligo di osservanza delle norme processuali » (1665);

FIORI: « Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti » (1666);

MAZZOCCHI: « Modifica all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di

variazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in caso di mancato pagamento totale o parziale » (1667);

MAZZOCCHI ed altri: « Disposizioni in materia di regime concessorio del demanio fluviale e lacuale » (1668);

GIOACCHINO ALFANO: « Modifica all'articolo 46 delle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di esenzione dalle imposte di bollo e di registro per gli atti relativi alla procedura di interdizione » (1669);

FRAGALÀ: « Incentivi in favore degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e alla Polizia di Stato trasferiti nelle sedi di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Trapani » (1670);

FRAGALÀ: « Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie » (1671);

FRAGALÀ: « Riconoscimento del diritto alla riparazione del danno subito dal dipendente pubblico o dal libero professionista in conseguenza della sospensione dal servizio o dall'esercizio dell'attività professionale a causa di un procedimento penale conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione o con sentenza di non luogo a procedere o con provvedimento di archiviazione » (1672).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 26 settembre 2001 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'economia e delle finanze:

« Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante

disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro » (1654);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'economia e delle finanze:

« Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare » (1655);

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997 » (1656).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

In data 26 settembre 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 634-635. — Senatori ASCIUTTI ed altri; PAGANO ed altri: « Rifiinanziamento della legge 1° marzo 2001, n. 39, per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi » (*approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1653).

Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato BOLOGNESI ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

BOLOGNESI: « Nuova regolamentazione delle attività di informazione scien-

tifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco » (546).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

SPINI ed altri: « Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno » (250);

SERENA: « Norme in materia di benefici spettanti a soggetti cessati dalle cariche ricoperte e di mezzi a disposizione dei parlamentari » (992) *Parere della Commissione II.*

II Commissione (Giustizia):

CENTO: « Norme in materia di imputabilità e di trattamento penitenziario del malato di mente autore di reato » (845) *Parere delle Commissioni I, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VALPIANA: « Disciplina della mediazione giudiziaria nel procedimento minore » (894) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SERENA: « Norme sugli utili derivati dalle memorie dei responsabili di delitti » (997) *Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

ANGELA NAPOLI: « Modifiche agli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale in materia di violenza sessuale » (1332) *Parere delle Commissioni I e XII;*

LUCIDI ed altri: « Modifica all'articolo 342-bis del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari » (1495) *Parere della Commissione I.*

VI Commissione (Finanze):

FIORI: « Modifica all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di diritto di prelazione nell'acquisto dei beni immobiliari pubblici dismessi » (802) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII;*

VOLONTÈ: « Modifica all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto per Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili per la formazione della famiglia » (1214) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

VII Commissione (Cultura):

CARBONI: « Disciplina delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva » (525) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

TARDITI: « Istituzione del Fondo per gli interventi in favore degli ex atleti » (898) *Parere delle Commissioni I, II, V, XI e XII.*

IX Commissione (Trasporti):

PECORARO SCANIO: « Norme per l'immatricolazione, l'uso e la circolazione di natanti a motore denominati "scooter acquatici" » (1070) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VIII;*

DI LUCA e FLORESTA: « Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad INTERNET (1320) *Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.*

XI Commissione (Lavoro):

GIACCO ed altri: « Modifiche all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di erogazione delle pensioni di reversibilità ai familiari conviventi di handicappati gravissimi » (298) *Parere delle Commissioni I, V, VI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

DUCA ed altri: « Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra » (806) *Parere delle Commissioni I, IV e V;*

FIORI: « Disposizioni in materia previdenziale » (1165) *Parere delle Commissioni I, V e VI;*

VOLONTÈ ed altri: « Provvidenze in favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio » (1412) *Parere delle Commissioni I, IV e V;*

BURANI PROCACCINI: « Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra indiretti » (1605) *Parere delle Commissioni I, IV e V.*

XII Commissione (Affari sociali):

BRIGUGLIO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla povertà in Italia » (1517) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XI.*

XIII Commissione (Agricoltura):

PECORARO SCANIO ed altri: « Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato » (1590) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Costituzione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il Presidente della Camera comunica che la Commissione parlamentare per l'in-

dirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha proceduto, in data 24 settembre 2001, alla propria costituzione.

Sono risultati eletti: presidente senatore Claudio PETRUCCIOLI; vicepresidenti l'onorevole Davide CAPARINI e il senatore Michele LAURIA; segretari l'onorevole Giuseppe GIANNI e l'onorevole Alfonso PECORARO SCANIO.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 settembre 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla conferma della nomina a commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di alloggi ed opere di urbanizzazione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, del prefetto dottor Carlo SCHILARDI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 26 settembre 2001, a pagina 4, seconda colonna, alla dodicesima riga, in luogo delle parole: « *Commissioni I, III e V* », deve leggersi: « *Commissioni I e III (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)* ».

PROPOSTA DI LEGGE: SENATORI PIANETTA ED ALTRI: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA ITALIA E SVIZZERA CHE COMPLETA LA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 E NE AGEVOLA L'APPLICAZIONE, FATTO A ROMA IL 10 SETTEMBRE 1998, NONCHÉ CONSEGUENTI MODIFICHE AL CODICE PENALE ED AL CODICE DI PROCEDURA PENALE (APPROVATA DAL SENATO) (1507)

(A.C. 1507 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO I

RATIFICA, ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA ITALIA E SVIZZERA, FATTO A ROMA IL 10 SETTEMBRE 1998

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, di seguito denominato « Accordo ».

2. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità all'articolo XXXII dell'Accordo stesso.

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo I dell'Accordo, si considerano

disposizioni più favorevoli quelle che rispettano in misura maggiore le garanzie previste dall'articolo 111 della Costituzione.

1. 01. Pisapia, Russo Spena.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo II dell'Accordo, costituisce truffa in materia fiscale la condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo in errore l'autorità amministrativa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con danno all'ente pubblico defraudandolo di un tributo la cui entità comporta un reato fiscale.

1. 02. Pisapia, Russo Spena.

(Approvato)

(A.C. 1507 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Il Ministro della giustizia non dà corso alla rogatoria nei casi previsti dal

paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, nel caso in cui lo Stato richiedente non assicuri condizioni di reciprocità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. - 1. Il Ministro della giustizia ha facoltà di non dare corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Carboni.

Al comma 1, sostituire le parole da: non dà corso *fino alla fine con le seguenti:* ha facoltà di non dare corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità.

* **2. 1.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Al comma 1, sostituire le parole da: non dà corso *fino alla fine con le seguenti:* ha facoltà di non dare corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità.

* **2. 2.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, sostituire le parole da: non dà corso *fino alla fine con le seguenti:* ha facoltà di non dare corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità.

* **2. 4.** Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole: non dà corso *con le seguenti:* ha facoltà di non dare corso.

****2. 3.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Al comma 1, sostituire le parole: non dà corso *con le seguenti:* ha facoltà di non dare corso.

** **2. 5.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

(A.C. 1507 - Sezione 3)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. Il Ministro della giustizia provvede sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, sentita l'autorità giudiziaria procedente e previo provvedimento di cessazione delle misure cautelari cui eventualmente siano sottoposti e, nel caso di beni assoggettati a una specifica disciplina amministrativa, sentita l'eventuale amministrazione competente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. - 1. Il Ministro della giustizia decide sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, dopo avere, nel caso si tratti di beni sottoposti ad una specifica disciplina amministrativa, interpellato le parti interessate e l'eventuale amministrazione competente.

* **Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Carboni.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. - Il Ministro della giustizia decide sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, dopo avere, nel caso si tratti di beni sottoposti ad una specifica disciplina amministrativa, interpellato le parti interessate e l'eventuale amministrazione competente.

* 4. 1. Bonito, Spini, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. - Il Ministro della giustizia decide sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, dopo avere, nel caso si tratti di beni sottoposti ad una specifica disciplina amministrativa, interpellato le parti interessate e l'eventuale amministrazione competente.

* 4. 3. Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il Ministro non dà luogo alla consegna dei beni di cui al comma 1 se vi è controversia sulla loro proprietà, fino a che la decisione sulla controversia non è passata in giudicato.

4. 2. Pisapia, Russo Spena.

(A.C. 1507 – Sezione 4)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

1. Nel caso in cui l'imputato è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato, il Ministro della giustizia presenta la de-

nuncia di cui all'articolo 21 della Convenzione di cui all'articolo 1, sentito il pubblico ministero competente per il procedimento e tenuto conto degli interessi delle parti offese.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'imputato sia cittadino italiano o risieda stabilmente in Italia.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. - 1. Nel caso in cui l'imputato è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato, il Ministro della giustizia presenta la denuncia di cui all'articolo XXV dell'Accordo, sentito il pubblico ministero competente per il procedimento e tenuto conto degli interessi delle parti offese.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Carboni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. - 1. La denuncia prevista dall'articolo 21 della Convenzione e dagli articoli XXIV, XXV e XXVI dell'Accordo, può essere presentata solo nel caso in cui l'imputato è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato e non sia possibile ottenerne l'estradizione. Il Ministro della giustizia presenta la denuncia dopo aver sentito il Pubblico ministero competente e tenuto conto degli interessi delle parti offese.

* 6. 1. Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. - 1. La denuncia prevista dall'articolo 21 della Convenzione e dagli articoli XXIV, XXV e XXVI dell'Accordo, può essere presentata solo nel caso in cui l'imputato è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato e non sia possibile ottenerne l'estradizione. Il Ministro della giustizia presenta la denuncia dopo aver sentito il Pubblico ministero competente e tenuto conto degli interessi delle parti offese.

* **6. 2.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, sostituire le parole: è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato con le seguenti: risiede stabilmente in Svizzera.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

** **6. 3.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Al comma 1, sostituire le parole: è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato con le seguenti: risiede stabilmente in Svizzera.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

** **6. 4.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sopprimere il comma 2.

* **6. 5.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Sopprimere il comma 2.

* **6. 6.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

(A.C. 1507 - Sezione 5)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedimento penale a norma dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice, anche a richiesta di parte, sentito il pubblico ministero, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento penale. È tuttavia fatto salvo il previo compimento di atti urgenti e di cui non sia possibile la ripetizione.

2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero.

3. La sospensione è revocata con ordinanza quando risulta che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. - 1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedimento penale a norma dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento pendente.

2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero.

3. La sospensione è revocata con ordinanza quando risulta che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice dichiara con sentenza la rinuncia all'esercizio della giurisdizione.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Carboni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , anche a richiesta da parte fino alla fine del comma con le seguenti: dispone con ordinanza la sospensione del procedimento pendente.

* **7. 1.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Carbras, Leoni, Lucidi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , anche a richiesta da parte fino alla fine del comma con le seguenti: dispone con ordinanza la sospensione del procedimento pendente.

* **7. 2.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 3, dopo la parola: revocata aggiungere le seguenti: su richiesta delle parti.

7. 4. Pisapia, Russo Spena.

Al comma 3, dopo la parola: revocata aggiungere le seguenti: su richiesta del pubblico ministero.

7. 5. Pisapia, Russo Spena.

Al comma 3, dopo le parole: deve essere aggiungere le seguenti: disposto decreto di archiviazione o.

7. 3. Pisapia, Russo Spena.

Al comma 4, sostituire le parole da: pronuncia fino alla fine del comma con le seguenti: dichiara con sentenza la rinuncia all'esercizio della giurisdizione.

** **7. 6.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Carbras, Leoni, Lucidi.

Al comma 4, sostituire le parole da: pronuncia fino alla fine con le seguenti: dichiara con sentenza la rinuncia all'esercizio della giurisdizione.

** **7. 7.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

(A.C. 1507 – Sezione 6)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

1. Al comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, le parole: « Fuori dei casi previsti dall'articolo 726, » sono sostituite dalle seguenti: « Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter, ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili, la corte d'appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate.

L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia ».

3. Al comma 2 dell'articolo 724 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. - 1. Al comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, le parole: « Fuori dei casi previsti dall'articolo 726, » sono sostituite dalle seguenti: « Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter, ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« 1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina con sentenza la corte d'appello competente, tenuto conto della dislocazione delle sedi giudiziarie interessate, del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Carboni.

Al comma 2, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. Quando la rogatoria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti, si ha riguardo all'atto indicato nella rogatoria come principale punto altrimenti la competenza appartiene alla Corte d'appello del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti. Se neppure in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene alla Corte d'appello di Roma.

* 9. 1. Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Al comma 2 sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. Quando la rogatoria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti, si ha riguardo all'atto indicato nella rogatoria come principale punto altrimenti la competenza appartiene alla Corte d'appello del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti. Se neppure in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene alla Corte d'appello di Roma.

* 9. 2. Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: che determina fino alla fine del capoverso con le seguenti: che indica, sentito il Procuratore generale della Corte d'appello competente, l'ufficio competente, tenuto conto della dislocazione delle sedi giudiziarie interessate, del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla Corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia.

** 9. 3. Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: che determina fino alla fine del capoverso con le seguenti: che indica, sentito il Procuratore generale della Corte d'appello competente, l'ufficio competente, tenuto conto della dislocazione delle sedi giudiziarie interessate, del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla Corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia.

**** 9. 4.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: la corte d'appello competente con le seguenti: le corti d'appello competenti o, se occorre, un'unica corte d'appello competente per l'esecuzione di tutti gli atti richiesti,

*** 9. 5.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: la corte d'appello competente con le seguenti: le Corti d'appello competenti o, se occorre, un'unica Corte d'appello competente per l'esecuzione di tutti gli atti richiesti,

*** 9. 6.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Sopprimere il comma 3.

**** 9. 7.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leone, Lucidi.

Sopprimere il comma 3.

**** 9. 8.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

(A.C. 1507 – Sezione 7)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 726-bis. – (Notifica diretta all'interessato). – 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.

ART. 726-ter. – (Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera). – 1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli 724, commi 5 e 5-bis, e 725, comma 2.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. - 1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 726-bis. – (Notifica diretta all'interessato). – 1. Quando le convenzioni o gli

accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede a norma delle disposizioni in materia di prima notificazione all'imputato.

ART. 726-ter. — (Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera). — 1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti.

2. Il procuratore della Repubblica dà esecuzione alla rogatoria con decreto, quando non deve disporre la sospensione a norma dell'articolo 724, comma 5-bis.

3. Nei casi previsti dall'articolo 724, comma 5, lettere a) e c), e nel caso previsto dall'articolo 724, comma 5, lettera b), salvo che sia diversamente stabilito dall'accordo, non viene data esecuzione alla rogatoria. In tali casi il procuratore della Repubblica trasmette gli atti per la decisione al giudice per le indagini preliminari. Il giudice per le indagini preliminari provvede con ordinanza non impugnabile, restituendo gli atti al procuratore della Repubblica per l'ulteriore corso.

4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice, salva l'osservanza di ulteriori formalità espressamente richieste dall'autorità straniera, che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Carboni.

Al comma 1, capoverso articolo 726-bis, sostituire le parole da: per la notificazione

a norma *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* a norma delle disposizioni in materia di prima notificazione all'imputato.

* **10. 1.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leone, Lucidi.

Al comma 1, capoverso articolo 726-bis, sostituire le parole da: per la notificazione a norma *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* a norma delle disposizioni in materia di prima notificazione all'imputato.

* **10. 2.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso Art. 726-ter, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

** **10. 3.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leone, Lucidi.

Al comma 1, capoverso Art. 726-ter, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

** **10. 4.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, capoverso articolo 726-ter, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 2. Il Procuratore della Repubblica dà esecuzione alla rogatoria con decreto, quando non deve disporre la sospensione a norma dell'articolo 724, comma 5-bis.

3. Nei casi previsti dall'articolo 724, comma 5, lettere a, e, c, e nel caso previsto dall'articolo 724, comma 5, lettera b, salvo che sia diversamente stabilito dall'Accordo, non viene data esecuzione alla rogatoria. In tali casi il Procuratore della Repubblica trasmette gli atti per la decisione al giudice per le indagini preliminari. Il giudice per le indagini preliminari provvede con ordinanza non impugnabile, restituendo gli atti al Procuratore della Repubblica per l'ulteriore corso.

4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice, salva l'osservanza di ulteriori formalità espressamente richieste dall'autorità straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato ».

* **10. 5.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Carbras, Leone, Lucidi.

Al comma 1, capoverso articolo 726-ter, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 2. Il Procuratore della Repubblica dà esecuzione alla rogatoria con decreto, quando non deve disporre la sospensione a norma dell'articolo 724, comma 5-bis.

3. Nei casi previsti dall'articolo 724, comma 5, lettere *a, e, c*, e nel caso previsto dall'articolo 724, comma 5, lettera *b*, salvo che sia diversamente stabilito dall'Accordo, non viene data esecuzione alla rogatoria. In tali casi il Procuratore della Repubblica trasmette gli atti per la decisione al giudice per le indagini preliminari. Il giudice per le indagini preliminari provvede con ordinanza non impugnabile, restituendo gli atti al Procuratore della Repubblica per l'ulteriore corso.

4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice, salva l'osservanza di ulteriori formalità espressamente richieste dall'autorità straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato ».

* **10. 6.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

(A.C. 1507 – Sezione 8)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 730 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 2-bis. Quando il procuratore generale è informato dall'autorità straniera,

anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2 ».

(A.C. 1507 – Sezione 9)

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 14.

1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 204-bis. - (*Comunicazioni dell'autorità giudiziaria in tema di rogatoria*). — 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorità giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorità giudiziaria che la invia direttamente all'autorità straniera ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14 - 1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,

approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 204-bis. — (*Comunicazioni dell'autorità giudiziaria che ha ricevuto la rogatoria dall'estero*). — 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, la richiesta è ricevuta direttamente dalle autorità indicate dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice, le quali ne trasmettono senza ritardo copia al Ministero della giustizia ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Carboni

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 204-bis (*Comunicazioni dell'autorità giudiziaria in materia di assistenza giudiziaria*). - 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, la richiesta è ricevuta direttamente dalle autorità indicate dagli articoli 724, 726, 726-bis e 726-ter del codice, le quali ne trasmettono senza ritardo copia al Ministero della giustizia.

2. Nei casi previsti dal comma 1, copia della richiesta inviata direttamente dall'autorità giudiziaria italiana è trasmessa senza ritardo al Ministero della giustizia.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, copia della richiesta di assistenza giudiziaria è trasmessa altresì senza ritardo al procuratore nazionale antimafia, se relativa a delitti di criminalità organizzata di cui all'articolo 51, comma 3-bis ».

* **14. 2.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« ART. 204-bis (*Comunicazioni dell'autorità giudiziaria in materia di assistenza giudiziaria*). - 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, la richiesta è ricevuta direttamente

dalle autorità indicate dagli articoli 724, 726, 726-bis e 726-ter del codice, le quali ne trasmettono senza ritardo copia al Ministero della giustizia.

2. Nei casi previsti dal comma 1, copia della richiesta inviata direttamente dall'autorità giudiziaria italiana è trasmessa senza ritardo al Ministero della giustizia.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, copia della richiesta di assistenza giudiziaria è trasmessa altresì senza ritardo al procuratore nazionale antimafia, se relativa a delitti di criminalità organizzata di cui all'articolo 51, comma 3-bis ».

* **14. 5.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

ART. 204-bis (*Comunicazioni dell'autorità giudiziaria che ha ricevuto la rogatoria dall'estero*). - 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, la richiesta è ricevuta direttamente dalle autorità indicate dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice, le quali ne trasmettono senza ritardo copia al Ministero della giustizia.

** **14. 1.** Boato, Buemi, Cento, Rizzo.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

ART. 204-bis (*Comunicazioni dell'autorità giudiziaria che ha ricevuto la rogatoria dall'estero*). - 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, la richiesta è ricevuta direttamente dalle autorità indicate dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice, le quali ne trasmettono senza ritardo copia al Ministero della giustizia.

** **14. 6.** Bonito, Spini, Carboni, Finocchiaro, Pollastrini, Kessler, Ranieri, Cabras, Leoni, Lucidi.